Sospensione necessaria

Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 luglio 2021, n. 21763 – Tirelli *Presidente –* Carrato *Relatore* – Mistri *P.G.* (*diff.*) - L.F. (avv.ti Feliciani, Leonardi) - D.C.A.M. (Giovanni, Galvani).

*Confermato Trib. Ancona, 9 novembre 2019.*

**Sospensione necessaria / Sospensione facoltativa/ Termine per la prosecuzione del giudizio pregiudicato / Istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio / Regolamento di competenza necessario**(C.p.c. 42, 282, 295, 297, 336 comma 2, 337 comma 2).

*Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2; nel caso, poi, si verifichi un sopravvenuto conflitto tra giudicati, si applica il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2.*

*Omissis. -* La questione pregiudiziale dell’ammissibilità del regolamento di competenza.

1. Rileva il collegio che occorre necessariamente valutare, in via pregiudiziale, se il ricorso proposto ai sensi dell’art. 42 c.p.c. possa ritenersi o meno ammissibile *… omissis.*

*Omissis. -* Come già posto in evidenza, il collegio rimettente ha consapevolmente applicato il principio espresso con l’ordinanza della Sezione VI-1 n. 27958/2013, ad avviso della quale la specialità della norma processuale ammissiva del regolamento necessario di competenza - che la giurisprudenza consolidata ritiene insuscettibile di applicazione analogica oltre i limiti testuali, in una fattispecie connotata da margini di discrezionalità del giudice - non ne preclude simmetricamente l’applicazione estensiva ad una diversa ipotesi, connotata invece dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione, quale quella relativa alla fattispecie speculare del rigetto dell’istanza di riassunzione formulata ai sensi dell’[art. 297 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114012&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), a cui fa riscontro il diritto della parte a non subire un irreparabile effetto estintivo del giudizio. E ciò non senza aggiungere l’ulteriore rilievo della rispondenza della soluzione positiva al principio costituzionale della ragionevole durata del processo ([art. 111 Cost.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843361&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), comma 2), che impone il ricorso ad un rimedio processuale avverso un’ipotesi di abnorme quiescenza (al limite*, sine die*) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale.

*Omissis. -* pur volendo considerare, in via generale, ammissibile il regolamento di competenza (in conformità alla ricordata ordinanza n. 27958/2013) avverso il provvedimento di diniego dell’istanza avanzata ai sensi dell’[art. 297 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114012&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), tuttavia, qualora dopo un primo provvedimento del genere ne venga reiterato un altro, conseguente ad una successiva richiesta di fissazione della nuova udienza per la sospensione (basata sugli stessi presupposti), la mancata proposizione del regolamento avverso la prima ordinanza consuma il potere di impugnazione con tale mezzo non esercitato nel termine contemplato dall’art. 47 c.p.c., comma 2, e rende, perciò, inammissibile la formulazione dello stesso regolamento di competenza avverso il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di prosecuzione del giudizio dipendente (con la correlata persistenza della sospensione *ex* art. 295 c.p.c. preventivamente disposta).

*Omissis. -* La risoluzione della questione di massima importanza ai fini di cui all’art. 363 c.p.c., comma 3.

*Omissis. –* Richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento sul tema della sospensione del processo civile, il problema principale che si è venuto a porre concerne essenzialmente l’interpretazione del concetto di pregiudizialità (in ambito civilistico) cui fa riferimento quello di dipendenza enunciato dall’art. 295 e che presuppone l’analisi del rapporto di possibile interferenza fra decisioni che, con riferimento alla fattispecie oggetto di esame, si pone non sul piano del rito, ma su quello del merito ovvero attiene ad una situazione sostanziale che rappresenta un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale.

*Omissis.* - La sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. presuppone, quindi, le seguenti condizioni: che sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; che non si realizzi o in virtù dell’art. 34 c.p.c. o per effetto degli [artt. 40](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113682&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) e [274 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113972&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) la simultaneità del processo. Il che sta a significare che, in generale, nel nostro ordinamento il giudice della domanda dipendente ha il potere di conoscere incidentalmente della domanda pregiudiziale, salvo quando quest’ultima è dedotta in giudizio *principaliter* come oggetto di un’autonoma pretesa.

Distinguendo in via generale e schematica, si è affermato ricorrentemente che:

- integra questione pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità tecnica o tecnico-giuridica o in senso stretto qualora vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro che da quello dipende (pregiudicato); in sostanza, l’oggetto della causa pregiudicata non può essere deciso - come sancisce la norma stessa - senza la necessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante; in tal caso, l’accertamento di un diritto presuppone l’accertamento di un altro diritto (ad esempio, lo *status familiae* quale fatto costitutivo rispetto all’obbligo alimentare oppure il diritto di proprietà del veicolo che ha cagionato il sinistro come fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria *ex* art. 2054 c.c.);

- integra punto pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità logica qualora un antecedente logico necessario va risolto *incidenter tantum* rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende; in tal caso, l’accertamento dell’esistenza, della validità e della natura di un rapporto giuridico costituisce il presupposto di un diritto (ad esempio, nelle domande di adempimento contrattuale, il contratto rispetto alla pretesa di adempimento dedotta in causa; il pagamento del canone rispetto al contratto di locazione).

Entrambe le due *species* di pregiudizialità vengono ricondotte al *genus* dell’[art. 34 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113675&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) che, nell’indicare la necessità di decidere una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato nei casi disposti per legge o per esplicita richiesta di una delle parti, costituisce il nucleo del problema posto dall’ordinanza interlocutoria in esame.

Esso è insito, cioè, nello stabilire, per un verso, quando su tali questioni occorra o meno una pronuncia con efficacia di giudicato che renda la sospensione necessaria nel caso si tratti di "risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa" (art. 295 c.p.c.) e quale significato attribuire al riferimento al "passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia" (art. 297 c.p.c., comma 1). Per l’altro verso, nello stabilire se occorra una pronuncia di sospensione facoltativa (art. 337 c.p.c., comma 2) "quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo (...) se tale sentenza è impugnata".

La soluzione della questione si è dimostrata non univoca a fronte dei diversi indirizzi sostenuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

2) Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e l’interpretazione restrittiva della sospensione necessaria (con corrispondente interpretazione espansiva della sospensione facoltativa) accolta dalla sentenza delle Sezioni unite n. 10027 del 2012.

Ai fini della ricostruzione del diritto vivente sull’ambito applicativo dell’istituto della sospensione, l’ordinanza interlocutoria richiama diffusamente l’arresto della Corte di cassazione a Sezioni unite intervenuto con la sentenza n. 10027 del 2012.

Secondo quest’ultima pronuncia "il paradigma" posto dall’art. 337 c.p.c. applicabile alle fattispecie nelle quali viene invocata una sentenza preesistente in un altro giudizio, si "innesta...pure ai casi insorti dall’applicazione in senso positivo dell’art. 295 c.p.c.". A conferma della possibilità di detto innesto veniva richiamato dalla citata sentenza delle Sezioni unite del 2012 un precedente orientamento, incentrato su di una lettura restrittiva dell’istituto della sospensione necessaria e riferito alla specifica ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due diversi giudici del giudizio sull’*an* *debeatur* e di quello sul *quantum*. Ci si riferiva, in particolare, al precedente delle Sezioni Unite di cui all’ordinanza n. 14060 del 2004, con la quale era stato negato che il secondo giudizio dovesse rimanere sospeso in attesa della decisione del primo e che, per converso, se nel primo fosse stata pronunciata una sentenza affermativa dell’esistenza del diritto, il giudice del secondo giudizio avrebbe potuto porre a base della propria decisione ciò che era già stato deciso, ancorché la sentenza fosse stata impugnata. Pertanto, alla sentenza di condanna generica, sottratta all’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c., veniva applicata la disciplina di cui agli [artt. 336](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114056&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) e 337 c.p.c. in tema di effetti della riforma e della cassazione, con la rilevante precisazione ermeneutica secondo cui "l’autorità alla quale si riferisce l’art. 337 c.p.c., comma 2, è quella di qualsiasi sentenza, soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari".

*Omissis.-* Con la richiamata ordinanza del 2004 le Sezioni unite avevano anche affermato che l’istituto della sospensione necessaria veniva considerato con un certo sfavore in virtù del fatto che potesse determinare "l'arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale secondo quanto specificato dall'art. 297 c.p.c., comma 1". Si osservava che, sebbene la sospensione fosse preposta a scongiurare il rischio di conflitto tra giudicati, poteva giungere tuttavia a sacrificare "il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi".

Nello stesso arresto, a conforto di questa linea di tendenza, venivano posti in rilievo alcuni interventi normativi sopravvenuti: - il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialità penale (essendo stato espunto dal testo dell’art. 295 c.p.c. il riferimento all’art. 3 c.p.c.), la modifica dell’art. 42 c.p.c. (con l’estensione del regolamento necessario di competenza all’intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo) e la novella dell’art. 111 Cost. (considerata determinante nel senso di imporre una lettura restrittiva del citato art. 295); - la limitazione (prima prevista) della sospensione necessaria per pregiudizialità nel processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, *ex* art. 39; - l’esclusione della sospensione nel caso di controversie relative ai rapporti di lavoro con le PP.AA. davanti al giudice ordinario, nel caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi presupposti (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, prima della sostituzione con il D.Lgs. n. 165 del 2001).

*Omissis. -* Condividendo la prospettiva dei richiamati precedenti, le Sezioni Unite del 2012 hanno evidenziato due ulteriori profili volti a corroborare il fondamento delle predette argomentazioni.

In primo luogo, si è posto in risalto il ruolo importante assunto dall’art. 282 c.p.c. che, nel riconoscere la provvisoria esecutività alla sentenza di primo grado, determina "una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari - e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro.

In secondo luogo, il compito attribuito dall’ordinamento al giudice il quale salvi i casi specifici in cui la legge impone che "la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse" e tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia è riaperta attraverso l’impugnazione - deve valutare se l’efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa ([art. 283 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113994&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza)) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata ([art. 337 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114057&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), comma 2), in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo.".

Pertanto, le Sezioni Unite del 2012 hanno affermano che l’istituto processuale della sospensione necessaria è costruito sui seguenti tre presupposti:

1) "la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata";

2) "la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo";

3) "lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti".

La contemporanea sussistenza di questi tre presupposti comporta che la decisione sulla causa pregiudicante condizioni quella della causa che ne dipende che resta sospesa, a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra e ciò scongiurerebbe il rischio "della duplicazione dell’attività di cognizione nei due processi pendenti".

Osservano, però, le Sezioni unite nella sentenza qui in esame che "se nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti, attraverso l’esercizio - della giurisdizione". In altri termini, "l’istituto della sospensione necessaria ha così esaurito i suoi effetti".

In conclusione, la sentenza n. 10027/2012 ha evidenziato come la disposizione di cui all’art. 297 c.p.c. possa essere intesa come norma integrativa del precedente art. 295 che, nel prevedere il potere di sospendere il giudizio, "tuttavia non indica quale sia il termine ultimo della sospensione che è così da ordinare". Viene, infine, sostenuto che "né trova ostacolo nella disposizione dell’art. 297 c.p.c., che dal canto suo sopporta un’interpretazione - del resto formulata in dottrina - per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue ([art. 307 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114024&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), comma 3), se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire".

*Omissis. -* 3) Il successivo corso della giurisprudenza della Corte.

Come evidenziato dall’ordinanza interlocutoria e dato atto nel suo svolgimento, il precedente delle Sezioni unite del 2012 sembrerebbe non essere stato pienamente "assorbito" dalla giurisprudenza di legittimità successiva.

- Essa si è essenzialmente attestata su due filoni interpretativi tra loro paralleli, volti a sottolineare, su piani opposti, il primato dell’applicabilità della disciplina dell’art. 337 c.p.c., da un lato, e quello eguale e contrario, del primato dell’art. 295 c.p.c., dall’altro.

Il primo orientamento (a favore del quale si sono schierate, tra le tante [Cass. n. 6207/2014](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4189143&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), [n. 26251/2017](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7194735&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) e [n. 80/2019](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7822936&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza)) ha ritenuto che allorquando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dei criteri facoltizzanti dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non opera la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., limitata ai casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato.

Il secondo orientamento ribadisce la cogenza dell’ambito di applicazione della sospensione necessaria; all'interno di esso, diverse pronunce mostrano piena adesione alla tradizionale finalizzazione della sospensione necessaria ad ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato nella causa pregiudicante, così da impedire il conflitto dei giudicati. Questo indirizzo tralascia di prendere posizione esplicitamente sul precedente delle Sezioni unite n. 10027 del 2012 e, come osservato nella stessa ordinanza interlocutoria, sembra reputare al pari di un *obiter dictum* quanto affermato dall’appena citato precedente sul ridimensionamento dell’art. 295 c.p.c. (cfr., in particolare, [Cass. n. 3718/2013](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3876916&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza)).

*Omissis.-* Lungo la stessa direttrice si è posto in evidenza che mentre la sospensione necessaria del giudizio *ex* art. 295 c.p.c. può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, viene in rilievo la previsione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (cfr. [Cass. n. 12999/2014](#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4646079&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) e Cass. n. 5229/2016, ma già, in questi termini, come visto in precedenza si erano espresse le Sezioni unite con l’ordinanza n. 14060/2004).

*Omissis. -* 6) La risoluzione della questione di massima di particolare importanza in funzione dell’applicazione dell’art. 363 c.p.c., comma 3.

*Omissis. -* Ritengono queste Sezioni unite che l’approdo raggiunto con la citata sentenza n. 10027/2012 debba essere condiviso e quindi ad esso dato seguito (con il soddisfacimento dell’esigenza del raggiungimento di un assetto di sistema su una questione processuale tra le più controverse), pur con l’evidenziazione di qualche distinguo e l’apporto di ulteriori argomenti che ne corroborano la fondatezza.

Innanzitutto, in disparte - ai fini della risoluzione della questione - la non decisività di una lettura generalizzante dell’art. 282 c.p.c. (in virtù della quale rileverebbe - in consonanza con autorevole dottrina - anche la mera autorità dell’efficacia della sentenza adottata all’esito del giudizio pregiudicante e non necessariamente il passaggio in giudicato della stessa), per il resto la pronuncia del 2012 si pone nella giusta - e ormai imprescindibile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell’art. 295 c.p.c. per evitare l’enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello "pregiudicato"), esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell’ambito e dei presupposti di operatività dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

A proposito di quest’ultimo, peraltro, le stesse Sezioni unite, con l’ordinanza n. 14060 del 2004 (già *Omissis. -* Questa ricostruzione, pur accrescitiva del potere discrezionale del giudice nel disporre (in via ulteriore ed eventuale) la sospensione del processo pregiudicato si pone, oltretutto, in sintonia con un innovato sistema normativo processuale (basti pensare alla nuova regolamentazione del c.d. "filtro in appello", di cui agli [artt. 348-bis](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114070&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) e 348-ter c.p.c.), che tende a aumentare le - ipotesi di valutazioni prognostiche giudiziali sulla fondatezza (o meno) dell’impugnazione.

*Omissis. -* Se si adotta questa sistematica lettura interpretativa (che, in fondo, riconduce alla volontà delle parti - nel cui esclusivo interesse si svolgono i giudizi in rapporto di pregiudizialità, non emergendo la necessità della salvaguardia di un interesse generale di natura pubblicistica – l’operatività in concreto del meccanismo sospensivo di cui all’art. 295 c.p.c., a cui si correla la facoltà del momento in cui avvalersi dell’applicazione dell’art. 297 c.p.c.), il giudice della causa dipendente riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, oltre a poter scegliere - su necessaria istanza della parte interessata - ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, se conformarsi ad essa o attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa - sulla base di una ragionevole valutazione prognostica - essere riformata o cassata.

*Omissis. -* In altri termini, per effetto dell’applicabilità del citato art. 336 c.p.c., comma 2, (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) - che verrebbe ad assumere il ruolo di "norma di chiusura" (esplicante, cioè, la funzione di una sorta di "valvola di sicurezza") la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell’effetto espansivo esterno conseguente alla - riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché *ex post* – l’armonia tra i giudicati.

7) Conclusioni ed enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'[art. 363 c.p.c.](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114089&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza), comma 3.

*Omissis. -* Deve, perciò, ai sensi del citato art. 363 c.p.c., comma 3, essere enunciato il seguente principio di diritto: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell’art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336 c.p.c., comma 2. - *Omissis.*

**La sospensione necessaria e principio della ragionevole durata del processo (Giurispr. it. 5/2022, 1129-1135)**

Nell’arco di dieci anni con due sentenze rese a Sezioni unite (Cass., 19 giugno 2012, n. 10027 e la presente sentenza), la Cassazione ha sostanzialmente ridisegnato l’istituto della sospensione necessaria, come è già accaduto con disciplina del difetto di giurisdizione *ex* art. 37 c.p.c. (Cass., Sez. un., 31 ottobre 2008, n. 26296) e del regolamento di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c. (da ultimo Cass., Sez. un., 28 maggio 2020, n. 10083).

Lo scritto che segue analizza i limiti dell’istituto secondo la ricostruzione della giurisprudenza di Cassazione, in accordo con il principio della “ragionevole durata del processo”, alla quale è stata attribuita una crescente importanza a partire dalla riforma dell’art. 111 Cost. in poi.

Livia Di Cola

**Le ragioni della rimessione alle Sezioni unite**

Con l’ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 8101, la VI Sezione della Cassazione sottopone una questione di massima ritenuta di particolare importanza al primo Presidente della Corte, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite. Essa costata come non ci sia un’informe interpretazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione dell’endiadi composta dagli [artt. 295](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114010&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) e 297 c.p.c.; in particolare, il contrasto verte sull’obbligatorietà o meno delle parti di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudicante, per presentare l’istanza per la prosecuzione del processo sospeso.

In verità, diverse sono le questioni che le Sezioni unite affrontano: la prima questione è posta dalla natura stessa del ricorso presentato, ovvero quale sia lo strumento per contestare il provvedimento di rigetto dell’istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio, nel silenzio della legge; la seconda e terza questione riguardano la determinazione dell’oggetto e della durata della sospensione necessaria (artt. 295 e 297); la quarta questione il ruolo della sospensione facoltativa (art. 337, comma 2); infine, si mette a punto un meccanismo di chiusura per l’eventualità in cui si arrivi, nonostante tutto, al contrasto tra giudicati.

Due precedenti vengono presi come punto di riferimento nel lungo ragionamento condotto dalla Corte soprattutto due ordinanze. rese anch’esse a Sezioni unite: Cass., 26 luglio 2004, n. 14060[[1]](#footnote-1) e Cass., 19 giugno 2012, n. 10027[[2]](#footnote-2).

Andiamo ad esaminare con ordine le questioni poste.

**L’impugnazione dell’ordinanza che rigetta l’istanza di fissazione dell’udienza**

Sulla prima questione, le Sezioni unite aderiscono all’impostazione della precedente Cass., 13 dicembre 2013 n. 27958[[3]](#footnote-3); quest’ultima pronuncia ha ammesso l’impugnabilità con regolamento di competenza necessario del provvedimento che abbia respinto l’istanza di fissazione dell’udienza, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 42 c.p.c.

Anche se il disposto dell’art. 42 c.p.c. fosse di stretta interpretazione, ciò non precluderebbe l’applicazione della norma ad un’ipotesi caratterizzata dalla stessa *ratio*: secondo la Corte, infatti, tanto l’ordinanza di sospensione che quella che rigetta l’istanza di prosecuzione del processo provocano “un’abnorme quiescenza” del procedimento, in danno alla ragionevole durata del processo; perciò, alla parte pregiudicata deve essere dato uno strumento per poterla superare.

La Corte compie una specificazione importante: ove fossero state presentate più istanze di fissazione dell’udienza e tutte fossero state respinte, il termine di impugnazione decorrerebbe con riferimento al primo provvedimento di rigetto; perciò, dovrebbero essere considerati fuori termine gli eventuali ricorsi presentanti avverso i provvedimenti successivi al primo, quando con riferimento ad esso si sia ormai consumato il potere di impugnazione.

Dato che contro l’ordinanza che sospende il processo e quella che nega la fissazione dell’udienza sono previsti due specifici mezzi di impugnazione, è da escludere che tali ordinanze siano revocabili dal giudice che le ha emesse (art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c.).

Due punti restano irrisolti.

In primo luogo, nessun rimedio viene prospettato avverso l’ordinanza che nega la sospensione: in questo caso è vero che non si pone il rischio di un’illegittima quiescenza del processo, ma vi è il pericolo di arrivare ad un conflitto fra giudicati, cioè proprio il pericolo che l’istituto della sospensione vuole scongiurare. Il tenore letterale dell’art. 42 c.p.c. fa escludere che questo istituto sia applicabile anche al caso di ordinanza negativa; perciò, l’unico strumento che rimane è la reiterazione dell’istanza di sospensione, o al massimo la richiesta di revoca, in considerazione del fatto che non vi è un mezzo di impugnazione per arrivare ad un giudice superiore. Le stesse problematiche si pongono con riferimento al provvedimento che rigetta l’istanza di sospensione e perciò si possono prospettare le stesse soluzioni.

In secondo luogo, visto il disposto dell’art. 46 c.p.c. è escluso che l’ordinanza di sospensione emessa dal giudice di pace possa essere impugnata mediante regolamento necessario di competenza. Per evitare disparità di trattamento, tuttavia, almeno il provvedimento che incide sulla durata del processo dovrebbe essere impugnabile, non revocabile dal giudice che lo ha emesso.

Per una soluzione equa, contro l’ordinanza che dispone la sospensione e quella che rigetta l’istanza di fissazione dell’udienza dovrebbe essere dato lo stesso mezzo di critica del provvedimento che decide sulla competenza del giudice di pace. In proposito, la Cassazione ha sancito l’inammissibilità del regolamento di competenza che abbia ad oggetto pronunce del giudice di pace, tanto se diretto avverso ordinanza che statuisca soltanto sulla competenza (regolamento necessario di competenza) quanto se rivolto nei confronti di provvedimento che decida la competenza unitamente al merito (regolamento facoltativo di competenza) e la necessaria deduzione dei relativi vizi mediante il rimedio generale dell’appello[[4]](#footnote-4). Se ne deve desumere che anche contro i provvedimenti sulla sospensione del giudice di pace sopradetti siano dato l’appello: tutti, infatti, sono provvedimenti che in qualche modo incidono sulla durata della vicenda processuale complessivamente considerata.

**I limiti oggettivi e soggettivi della sospensione necessaria**

Un aspetto della sospensione sulla quale la Cassazione si soffermata lungamente sono i limiti oggettivi della sospensione necessaria.

La Cassazione si attesta sulla posizione dell’ultima giurisprudenza, per cui l’istituto della sospensione necessaria sarebbe applicabile solo al caso di pregiudizialità tecnica, ovvero quando “vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro che da quello dipende (pregiudicato)”, non in nel caso di pregiudizialità logica ovvero quando sussista una questione sull’antecedente logico di un diritto ovvero sull’esistenza, validità o natura del rapporto giuridico da cui deriva[[5]](#footnote-5).

Entrambe le ipotesi ad opinione della Corte sarebbero riconducibili all’art. 34 c.p.c., per cui: nei casi di pregiudizialità tecnica la decisione sul rapporto pregiudicante dovrebbe avvenire con efficacia di giudicato; nei casi di pregiudizialità logica, invece, il giudice dovrebbe limitarsi ad accertare *incidenter tantum* l’esistenza, la validità o la natura del rapporto giuridico fondamentale.

In un’altra pronuncia la Corte ha specificato che in presenza di un rapporto di pregiudizialità logica, pure nel caso in cui la causa pregiudicante fosse oggetto di un differente processo non sarebbe comunque data sospensione necessaria[[6]](#footnote-6).

Dunque, secondo la Cassazione, solo in caso di pregiudizialità tecnica sarebbe sempre necessario l’accertamento con efficacia di giudicato ed è proprio in questo contesto che verrebbe ad inserirsi il fenomeno della sospensione necessaria, che interverrebbe nel momento in cui non fosse possibile il *simultaneus processus ex* art. 34, 40 o 274 c.p.c.

Varie sono le posizioni assunte in dottrina sull’argomento.

Alcuni autori[[7]](#footnote-7), in precedenza, hanno preso le mosse dall’art. 34 c.p.c. per inquadrare l’istituto della sospensione necessaria. Secondo costoro da tale norma si potrebbe desumere che spetterebbe al giudice davanti al quale pende una causa il potere di decidere qualunque questione inerente alla controversia; ove sorga una questione pregiudiziale, egli opererebbe *incidenter tantum,* se essa non rientrasse nella sua competenza e/o né la legge, né le parti richiedessero l’accertamento con efficacia di giudicato; se quest’ultima eventualità si verificasse, invece, ed il giudice fosse incompetente, si dovrebbe rimettere tutto al giudice superiore. Insomma, le indicazioni che provengono dall’articolo sarebbero nel senso che dovrebbe essere sempre lo stesso giudice a conoscere la causa nella totalità delle sue articolazioni. Ove ciò non fosse possibile, perché la causa pregiudicante fosse già pendente e non si potesse procedere alla riunione delle cause, per imporre ad un giudice di conformarsi alla decisione altrui, sarebbe necessaria la forza del giudicato.

In senso ancor più restrittivo, Trisorio Liuzzi[[8]](#footnote-8) è arrivato alla conclusione che la pregiudizialità tecnica giustifichi la sospensione necessaria solo quando è la legge a richiedere l’accertamento del rapporto pregiudicante con efficacia di giudicato, purché non sia possibile realizzare la trattazione simultanea. A parere di questo autore, infatti, l’art. 34 disponendo che in caso di domanda di accertamento incidentale, allorché su di essa non sia competente il giudice adito, tutta la causa debba essere trasferita al giudice superiore, ammetterebbe l’istanza di parte solo quando sia consentita la trattazione simultanea dinnanzi al giudice competente per la causa pregiudiziale[[9]](#footnote-9). Negli altri casi si potrebbe avere solo una cognizione incidentale, la quale garantirebbe al contempo la ragionevole dura del processo ed il rispetto del diritto di difesa.

Menchini fa rientrare nella sospensione necessaria anche ipotesi che sembrerebbero appartenere all’area della pregiudizialità logica. Tale autore ritiene indispensabile l’interruzione del processo nel caso in cui il fatto costitutivo del rapporto *sub iudice* sia integrato da una modificazione giuridica da disporre con sentenza, a seguito di azione proposta in via principale. Come esempio di “azione pregiudiziale costitutiva necessaria” l’autore fa quello della relazione tra l’azione costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato, che è attribuita al lavoratore in caso di appalto, somministrazione e distacco irregolari, e la domanda concernete i diritti dipendenti dal rapporto stesso. La ragione di tale posizione la si individua nell’impossibilità di procedere ad accertamenti costitutivi incidentali[[10]](#footnote-10).

I motivi che di seguito si esporranno renderanno palese perché preferire limitare l’istituto della sospensione alla connessione per pregiudizialità tecnica. Ciò non solo quando vi sia un disposto di legge o un’espressa domanda di parte di accertamento formulata nel processo sulla causa pregiudicata e non sia possibile il *simultaneus processus*, ma anche quando già penda un processo sul punto tra le parti al momento della presentazione della domanda vertente sul rapporto giuridico pregiudicato: anche in questa ipotesi, infatti, una delle due parti o la legge ha già richiesto o disposto che un giudice si pronunci sul rapporto giuridico pregiudicante.

Quanto ai limiti soggettivi dell’istituto, la giurisprudenza è stata propensa a circoscrivere la sospensione necessaria ai casi in cui vi sia identità di parti tra le due cause[[11]](#footnote-11). Non si può escludere, tuttavia, che una delle parti voglia chiamare in causa un terzo su una questione pregiudicante, ma tra di loro un processo sul punto si stia già svolgendo: difficile sarebbe negare in tale ipotesi la sospensione necessaria perché anche qui vi è il rischio di un contrasto tra giudicati e la *ratio* è identica rispetto al caso in cui due processi in rapporto di pregiudizialità dipendenza pendano tra le medesime parti[[12]](#footnote-12).

**La durata della sospensione necessaria**

Il fulcro della recente pronuncia a Sezioni unite[[13]](#footnote-13) è la questione della durata della sospensione necessaria, che viene legata all’efficacia attribuita alla sentenza ancora impugnabile.

Tanto nella pronuncia n.10027/2012 che in quella n. 21763/2021 si considera già vincolante per il giudice della causa dipendente e sospesa ai sensi dell’art. 295 la sentenza di primo grado, con la quale sia stato definito il giudizio sulla causa pregiudicante, anche se essa è ancora impugnabile e financo se sia stata impugnata. A questo principio, che la Cassazione vorrebbe generale, farebbero eccezione i casi espressamente previsti dalla legge.

L’impostazione della Cassazione spiega anche l’interpretazione data del successivo art. 297 c.p.c.: il giudicato della sentenza pregiudicante non dovrebbe essere considerato l’evento determinante la cessazione della sospensione, ma il momento dal quale parte il termine acceleratorio per la riassunzione del processo dipendente[[14]](#footnote-14). In altre parole, emessa la sentenza di primo grado, spetterebbe alle parti o alla parte interessata alla prosecuzione del processo la scelta di riassumerlo entro il termine massimo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sul rapporto pregiudicante: ciò vuol dire che le parti possono scegliere di essere prudenti ed attendere il giudicato ovvero riassumere quando ancora vi è l’impugnazione pendente.

Dietro tale ricostruzione dell’istituto sembrerebbe esserci la teoria di Liebman[[15]](#footnote-15) sull’efficacia della sentenza di primo grado. Secondo l’Autore[[16]](#footnote-16) bisognerebbe distinguere l’autorità della cosa giudicata dall’efficacia della sentenza, nella sua attitudine a produrre effetti suoi propri, come atto dei pubblici poteri, anche se non ancora dotata dell’immutabilità propria del giudicato. Tale efficacia non sarebbe limitata al processo in corso, ma si espanderebbe anche oltre i suoi confini, per l’appunto su eventuali rapporti legati da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza.

Questa impostazione consente di spiegare la ricostruzione della sospensione necessaria di Liebman[[17]](#footnote-17). Vero è che l’art. 295 è una norma a diretta a consentire che il giudicato pregiudicante si formi in tempo per avere effetto sul processo dipendente, ma ciò non significa che questo condizionamento non avvenga già al momento dell’emissione della sentenza di primo grado, proprio in virtù della sua efficacia. Perciò, la sospensione necessaria del processo potrebbe già cessare al termine del giudizio di primo grado; qualora, poi, la sentenza dovesse essere impugnata, al giudice della causa dipendente rimarrebbe il compito di valutare l’opportunità di operare una nuova sospensione, ma questa volta ai sensi dell’art. 337 c.p.c.

La giurisprudenza di Cassazione nelle due citate pronunce fa leva su altri argomenti, come a voler dimostrare che nel codice di procedura civile e nell’ordinamento complessivamente inteso ci sono attualmente tutti i segni per interpretare gli artt. 295 e 297 c.p.c. più in linea con l’emergente valore costituzionale della ragionevole durata del processo.

In primo luogo, si evidenzia che l’art. 282 come riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 riconoscendo la provvisoria esecutività alla sentenza di primo grado, determina una cesura tra la posizione delle parti nel giudizio di primo grado e la situazione tra le stesse dopo la decisione del giudice di primo grado, che dichiara lo stato del diritto tra loro[[18]](#footnote-18).

In secondo luogo, la Cassazione registra l’esistenza di un nuovo trend legislativo che dimostrerebbe disfavore nei confronti della sospensione necessaria, o meglio del lungo “stallo” creato da essa, così ad esempio: il ridimensionamento della pregiudizialità penale; la modifica dell’art. 42 c.p.c. con l’estensione del regolamento necessario di competenza all’intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo; la modifica dell’art. 111 Cost.; la limitazione della sospensione necessaria per pregiudizialità nel processo tributario d. lgs. n. 546 del 1992, *ex* art. 39; l’esclusione della sospensione nel caso di controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni davanti al giudice ordinario, nel caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi presupposti.

In ordine al primo argomento va osservato che una cosa è l’esecutività della sentenza che si esplica tra le parti in relazione alla lite sulla quale si è deciso, altra è proiettare i suoi effetti di accertamento al di fuori di essa, anche se si tratta delle stesse parti.

Nei limiti del possibile l’intera causa, in tutte le sue articolazioni deve essere decisa da un unico giudice: che sia il giudice davanti al quale pende fin dall’inizio o quello davanti al quale viene rimessa per l’esigenza di decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato e l’incompetenza del giudice originariamente adito. Ove ciò non sia possibile, perché la causa pregiudicante sia già pendente e non si possa procedere alla riunione delle cause, per poter imporre ad un giudice di conformarsi alla decisione altrui, quest’ultima deve avere la forza del giudicato, cioè deve essere legge nel caso concreto.

Il secondo ordine di ragioni include argomenti differenti. In primo luogo, si può dire che il confronto con diversi settori ha senso fino ad un certo punto: ogni sistema processuale ha la sua specifica particolarità, che ne marca i confini, salvo gli espressi richiami da un codice ad un codice all’altro. Inoltre, l’attenuazione del nesso di pregiudizialità penale ed amministrativa più che avere a che fare con il disfavore per il fenomeno della sospensione, pare avere a che vedere con l’accentuazione dell’autonomia decisionale di giudici appartenenti a settori differenti.

Si enuncia, poi, come argomento a supporto della tesi giurisprudenziale dominate la modifica dell’art. 42 c.p.c. o meglio l’estensione del controllo del regolamento di competenza ai provvedimenti di sospensione: l’istituto pare avere a che fare più che con un generale disfavore per la sospensione causa di un prolungamento del processo, con la garanzia del diritto di difesa, che si esplica anche nella necessità prescindere dare uno strumento di controllo avverso un provvedimento che va ad incidere sullo svolgimento del procedimento.

Infine, la valorizzazione del principio della ragionevole durata, facendo leva sull’espressa introduzione dello stesso all’interno dell’art. 111 Cost., non esclude la convivenza con altri valori costituzionali: un processo giusto evita sprechi procedimentali, ma garantisce tutti i passaggi necessari per avere la cognizione adeguata alla complessità della vicenda sostanziale *sub iudice,* considerata nel suo insieme.

**La sospensione in caso di impugnazione della sentenza “pregiudicante”**

La ricostruzione della sospensione necessaria che si accoglie condiziona anche i caratteri della sospensione facoltativa disciplinata dall’art. 337, comma 2 c.p.c.

Chi[[19]](#footnote-19) accoglie la concezione “tradizionale” della sospensione necessaria, considerano il limite posto dall’art. 297 come contenutistico, conclude che lo stato di quiescenza debba protrarsi fino al passaggio in giudicato della pronuncia presupposta. La sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2, si riferirebbe sempre al fenomeno della connessione per pregiudizialità dipendenza tra due rapporti giuridici, entrambi *sub iudice*, ma ad una differente fase della vicenda processuale ovvero al caso in cui la sentenza passata in giudicato sia soggetta ad impugnazione straordinaria[[20]](#footnote-20). Insomma, l’art. 337, cpv quando enuncia “l’autorità della sentenza invocata in un diverso processo”, non potrebbe che far riferimento ad un provvedimento già passato in giudicato, perché solo questo potrebbe esplicare la sua forza sopra un altro giudizio e porrebbe un’alternativa al giudice: o rimanere vincolato alla sentenza richiamata oppure sospendere il giudizio in attesa della definizione dell’impugnazione straordinaria[[21]](#footnote-21).

Coloro[[22]](#footnote-22), che confinano la sospensione necessaria al primo grado di giudizio e considerano il limite posto dall’art. 297 temporale, concludono che in caso di impugnazione spetterà al giudice della causa pregiudicata valutare se sospendere il giudizio *ex* art. 337, comma 2, c.p.c. prendendo in considerazione la fondatezza delle ragioni dell’impugnante; perciò, mentre la sospensione *ex* art. 295 dovrebbe essere sempre disposta nella ricorrenza dei presupposti di legge, la sospensione di cui all’art. 337, comma 2, lascerebbe ampio margine di discrezionalità al giudice. In queste sue valutazioni il giudice verrebbe aiutato da un istituto di nuova introduzione: il filtro in appello - più in generale farebbe conto sul sistema del filtro preventivo, presente sia in appello che in cassazione.

Se il giudice ritenesse che la sentenza impugna potesse essere riformata o cassata, egli avrebbe senz’altro il potere di decidere sulla causa pregiudicata in difformità alla sentenza sul rapporto presupposto.

Qualora il giudice decidesse di non sospendere il processo sulla causa dipendente, si pronunciasse nel merito e poi la sentenza sulla questione pregiudicante fosse riformata o cassata, si porrebbe il problema del contrasto tra le due pronunce.

La Cassazione ha ipotizzato che si applichi l’art. 336, comma 2, c.p.c., non solo ai provvedimenti emessi nello stesso processo, ma anche in caso di due sentenze formatesi in due processi differenti su rapporti legati da un nesso di pregiudizialità tecnica.

In verità, già nel 1975 la Cassazione[[23]](#footnote-23) aveva affermato che l’art. 336, cpv menzionando senza distinzione alcuna, gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza cassata o riformata non esigesse l’unicità del processo; piuttosto, la dipendenza sarebbe un rapporto logico che potrebbe sussistere tra la sentenza pronunciata in un processo e un atto o un provvedimento (istruttorio o decisorio) pronunciato in un altro processo. Perciò, potrebbe accadere che anche una sentenza passata in giudicato venga travolta a seguito della pronuncia avvenuta in appello o cassazione.

Cerino Canova, a commento di questa pronuncia, notava che così ragionando, si supponeva che la regola dell’intangibilità del giudicato potesse subire un’eccezione per effetto di una norma generica, senza curarsi del rispetto del “normale canone ermeneutico di tipicità dell’eccezione ad una regola”. Vero è che l’ordinamento fornisce tutti gli strumenti per prevenire ed evitare il conflitto fra giudicati, ma nel caso in cui il giudicato sulla causa dipendente si fosse formato prima di quello sulla causa pregiudicante, non sarebbe lecito compiere di esso la valutazione *ex post,* dando al giudicato formatosi dopo un effetto giuridicamente retroattivo. Quindi, il contenuto della sentenza dipendente sarebbe legittimo ed intangibile a prescindere dalla sua conformità al giudicato pregiudicante[[24]](#footnote-24); solo quando il giudicato pregiudicante si compisse prima della decisone sulla causa dipendente, il giudice di quest’ultima sarebbe tenuto ad adeguarvisi.

Né sarebbe ipotizzabile l’applicazione dell’art. 336, cpv., nel momento in cui le due pronunce non fossero ancora passate in giudicato, perché, secondo l’autore, la sentenza non definitiva non potrebbe avere alcuna efficacia al di fuori del procedimento in cui è stata emessa: ciò sarebbe desumibile dagli artt. 295 e 297 c.p.c. oltre che dall’art. 2909 c.c., che consentirebbero solo alla sentenza passata in giudicato un’efficacia *ultra litem*[[25]](#footnote-25).

In conclusione, secondo l’autore, l’art. 336, cpv. sarebbe applicabile solo ai provvedimenti ed agli atti dipendenti del processo in corso.

L’affermazione sopra riportata ha almeno un’eccezione.

Entrambe le pronunce a Sezioni unite fino ad ora prese in considerazione, richiamano come precedente sul punto un’altra sentenza resa a Sezioni unite[[26]](#footnote-26). La pronuncia citata, però, contempla un’ipotesi diversa, ovvero il caso in cui un creditore abbia agito prima per ottenere una condanna generica ed in un secondo memento, per avere la quantificazione del credito che gli è stato riconosciuto. La Cassazione esclude che in questo caso possa essere disposta la sospensione *ex* art. 295 in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, perché si tratterebbe di pregiudizialità logica, non tecnica.

Per cui, se la sentenza pregiudicante non sia ancora passata in giudicato, ma non sia stata neppure impugnata, la decisione della causa dipendente si dovrebbe basare su di essa; se nel frattempo la sentenza sull’*an* venisse impugnata, al giudice della causa sul *quantum* spetterebbe il compito di decidere se sospendere la causa *ex* art. 337, comma 2 oppure proseguire. Nel momento in cui il giudice decidesse di proseguire e arrivasse alla pronuncia della sentenza, la Corte ritiene che tale pronuncia debba essere travolta dalla riforma o cassazione parziale della sentenza pregiudicante.

In proposito Cass. 14060/2004 richiama delle sentenze[[27]](#footnote-27) che applicano l’art. 336, cpv., all’ipotesi in cui sia impugnata la sentenza non definitiva (per la precisione non definitiva-parziale) ed il procedimento vada avanti per la pronuncia della sentenza definitiva. È logico che la seconda pronuncia basi la sua efficacia sulla prima, perché si tratta di parti di un unico rapporto giuridico e che venuta meno la prima non possa che essere travolta anche la seconda, pur se non più impugnabile, ‹‹… dato che il giudicato che si è formato sulla sentenza definitiva è solo apparente, essendo lo stesso necessariamente collegato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l’antecedente necessario››[[28]](#footnote-28). Questo stato di cose non muta neppure se simili pronunce vengono collocate in due processi diversi, perché rimane una vicenda processuale su un unico rapporto giuridico, concetto ben evidente quando parliamo della scissione in due momenti dello stesso diritto di credito.

Accettando l’esposta conclusione, si può limitare il fenomeno della sospensione necessaria alla pregiudizialità tecnica: infatti, per evitare il contrasto tra giudicati in caso di pregiudizialità logica, vi è il meccanismo previsto dall’art. 336, cpv[[29]](#footnote-29).

Di conseguenza, la sospensione necessaria del processo sulla causa pregiudicata, deve durare fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, per garantire l’armonia tra giudicati. Si può limitare la sospensione necessaria al termine del giudizio di primo grado solo rinunciando consapevolmente a tale valore.

Ulteriore corollario di questo postulato è che la sospensione discrezionale o facoltativa di cui all’art. 337 cpv. riguardi: i casi in cui una sentenza pregiudicante passata in giudicato sia sottoposta ad impugnazione straordinaria; i casi in cui non si applica la sospensione necessaria, quali quelli di pregiudizialità logica, quando vi sia una sentenza pronunciata da altro giudice sul rapporto fondamentale o presupposto e sia stata impugnata, mentre è ancora in corso il giudizio su di un diritto dipendente.

**Conclusioni**

Per le ragioni che si sono esposte, i risultati, alla quale l’elaborazione giurisprudenziale è pervenuta, non possono essere accolti in *toto*; in caso contrario si stravolgerebbe l’essenza dell’istituto, senza trovare un effettivo giovamento, neanche in termini di risparmio dell’attività processuale.

Sicuramente è da accogliere l’estensione dell’impugnazione all’ordinanza che rigetta l’istanza di fissazione dell’udienza, perché è un doveroso rafforzamento del diritto di difesa della parte pregiudicata dalla sospensione. Qualche dubbio di legittimità costituzionale suscita, invece, la mancanza dell’analogo mezzo di impugnazione per l’ordinanza che nega la sospensione e quella che dispone la prosecuzione del processo, se si pensa che i provvedimenti sulla competenza sono impugnabili sia positivi, sia negativi.

Invece, non può essere accolta la costruzione che vuole la sospensione necessaria come limitata alla prima fase del giudizio, quindi, la sospensione come discrezionale nelle fasi di impugnazione, con l’eventuale clausola di salvaguardia dell’art. 336, cpv., nel caso in cui si verifichi il conflitto fra giudicati o provvedimenti non ancora definitivi. Il presunto vantaggio in termini di durata del processo non controbilancerebbe il rischio alla quale si andrebbe incontro se il provvedimento pregiudicante venisse impugnato ed il giudice della causa dipendente sbagliasse la prognosi sull’esito dell’impugnazione. In applicazione dell’art. 336 cpv. si potrebbe avere caducazione della sentenza pregiudicata non conforme all’esito del giudizio pregiudicante, ma che fare in caso di cassazione del provvedimento presupposto? Difficile trovare una soluzione convincente e che non comporti un inutile spreco di attività processuale[[30]](#footnote-30): anche se vi fosse ancora il termine per impugnare il provvedimento dipendente, come si potrebbe riformare o cassare un provvedimento morto?

1. Cass., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Foro it., Rep.,* 2004, voce *Procedimento civile,* n. 301. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cass., Sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, la quale è stata oggetto di numerosi commenti: Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento,* in *Corr. giur.,* 2012, 1133, in particolare 1143; D’Alessandro, *Le Sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra gli art. 295 e 337 c.p.c.:* Much Ado About Nothing? *Giur. it.,* 2012, 1322; Zuffi, *Le Sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata,* in *Corr. giur.,* 2012, 1322; Giussani, *Intorno alla durata della sospensione necessaria,* in *Riv. trim dir. proc. civ.,* 2013, 689; Menchini, *Le Sezioni unite sui rapporti tra gli art. 295, 297 3 337, 2o comma c.p.c.,* in *Riv. dir. proc.,* 2013, 689;Polinari, *Le Sezioni unite tornano sull’art. 337, cpv, c.p.c. e riaffermano l’efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile,* in *Giur. it.,* 2013, 615; Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria per pregiudizialità,* in *Foro it.*, I, 949; Trisorio Liuzzi, *Le Sezioni unite e la sospensione del processo per pregiudizialità, ibid.,* 946; Lo stesso autore aveva commentato anche l’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, Cass., 13 gennaio 2012, n. 407, in *Foro it.,* 2012, I, 768, con nota di Trisorio Liuzzi, *I rapporti tra le sospensioni per pregiudizialità ex art. 295 e 337, 2o comma c.p.c*. *al vaglio delle Sezioni unite*; infine, sull’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale antecedente a tale sentenza Id., *La sospensione del processo civile per pregiudizialità,* in *Il giusto proc. civ.,* 2015, 644. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cass. 13 dicembre 2013 n. 27958, in *Giust. civ., Mass.,* 2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Da ultimo: Cass., 12 ottobre 2020, n. 21975, in *Giust. civ., Mass.,* 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ritengono che la sospensione debba essere limitata all’ipotesi di pregiudizialità tecnica: Cass., 24 settembre 2013 n. 21794, in *Giust. civ. Mass.,* 2013; Id., 16 marzo 2016, n. 5229, *ivi,* 2016; Id., 15 maggio 2019, n. 12999, *ivi,* 2019; Id., 29 luglio 2021, n. 21763, *cit.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Cass., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Giust. civ. Mass.,* 2005, I, 1168. [↑](#footnote-ref-6)
7. Così Andrioli, *Commento al codice di procedura civile,* Napoli, 1941, I, 565; Cipriani, *Le* *sospensioni del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv*. *dir*. *proc*., 1984, 238; Id., voce *Sospensione del processo, I) Diritto processuale civile,* in *Enc. giur.,* Roma, 1993, XXX. In particolare, Cipriani sottolinea come da una serie di articoli si possa trarre l’indicazione che non necessariamente la connessione, nello specifico anche la connessione per pregiudizialità, comporti la sospensione quando non sia consentita o non sia utile la contemporanea trattazione delle cause connesse; deporrebbero in questo senso: gli artt. 40 e 274, i quali escludono che la riunione possa essere disposta quando determini un rallentamento delle cause; gli artt. 103 e 104, secondo i quali qualora i processi connessi riuniti vengano separati, essi proseguiranno autonomamente, v. Cipriani, *Le sospensioni del processo civile, cit.,* 271 e segg. [↑](#footnote-ref-7)
8. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 538; Id., *La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2o* *comma, c.p.c.,* in *Giust. proc. civ.,* 2015, 633 in particolare 651. Altro tentativo di restringere la sospensione necessaria si può far risalire ad Attardi, *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo,* in *Giur. it.,* 1987, IV, 417 e segg., che la riconoscerebbe solo nel caso nei casi in cui vi sia il rischio di un’irrimediabile ingiustizia nella decisione della causa pregiudiziale. [↑](#footnote-ref-8)
9. Prima dell’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura civile, si erano espressi in questo senso: Minestrina, *La pregiudiciale nel processo civile,* Milano, 1963 (rist. 1904), 224, Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile,* Napoli, 1980 (rist. 1923), 1179. [↑](#footnote-ref-9)
10. Menchini, *Le Sezioni Unite, cit.,* 703 ss. In proposito va segnalato che la Corte di Cassazione in un caso assai peculiare ha ritenuto possibile l’accertamento incidentale di un diritto potestativo, quindi di un effetto costitutivo: in particolare, si tratta di Cass., Sez. un., 24 giugno 2020, 12476, in *Giust. civ.,* Mass., 2020, la quale, in caso di azione revocatoria ordinaria esercitata contro il terzo avente causa fallito, ammette che il giudice delegato del fallimento di quest’ultimo possa conoscere incidentalmente del diritto potestativo alla base della domanda revocatoria, quando il creditore del dante causa decida di insinuarsi allo stato passivo del terzo. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cass. 25 agosto 2020, n. 17623, in *Giust. civ. Mass.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Possibilista sembra essere Giussani, voce *Sospensione del processo, cit.,* 616. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cass., Sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763, *cit.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Giussani, voce *Sospensione del processo, cit.,* 612. [↑](#footnote-ref-14)
15. Liebman, *Sulla sospensione propria ed ‹‹impropria›› del processo civile,* in *Riv. dir. proc.,* 1958, 153. Più in generale, sull’efficacia della sentenza si veda: Id., *Efficacia ed autorità della sentenza,* Milano, 1962, ristampa dell’edizione del 1935; Id., voce *Giudicato, 1) Diritto processuale civile,* in *Enc. giur.,* Roma, 1989, XV. [↑](#footnote-ref-15)
16. Liebman, voce *Giudicato,* cit., 2 [↑](#footnote-ref-16)
17. Liebman, *Sulla sospensione propria ed ‹‹impropria›› del processo civile,* cit., 156.Nello stesso senso si veda: Giallongo, *Note in tema di sospensione, pregiudizialità e connessione nel processo di cognizione,* in *Riv. trim. dir. e proc. civ.,* 1985, 616 e segg.; Giussani, voce *Sospensione del processo,* in Digesto civ., XVIII, Torino, 1998, 605 in particolare 612; Id., *Intorno alla durata della sospensione necessaria,* in *Riv. trim dir. proc*., 2013, 1149. [↑](#footnote-ref-17)
18. Cass., Sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, *cit.,* nello stesso senso: Cass., 20 novembre 2013, n. 26104; Id., 24 giugno 2014, n. 14274. Nella sentenza in commento si sottolinea la non decisività di una lettura generalizzante dell’art. 282 c.p.c., senza ulteriori spiegazioni. [↑](#footnote-ref-18)
19. Così: Cipriani, *Le sospensioni, cit.,* 249 e segg.; Attardi, *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo, cit.,* 417 e segg. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile di cognizione, cit.,* 291 e segg.; Id., *La sospensione del processo civile per pregiudizialità, cit.,* 654 e segg.; Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi, cit.,* 1144; Zuffi, *Le Sezioni Unite ammettono, cit.,* 1327 e segg.; Menchini, *Le Sezioni Unite, cit.,* 693 e segg. Nella giurisprudenza di cassazione tra le più recenti sentenze v.: Cass., 7 settembre 2012, n. 15053, in *Giust. civ., Mass.,* 2012, 9, 1100; Id., 24 settembre 2013, n. 21794, *ivi,* 2013; Id., 16 marzo 2016, n. 5229, *ivi,* 2016; Id., 15 maggio 2019, n. 12999, *ivi,* 2019; Id., 25 agosto 2020 n. 17623, *ivi,* 2020. [↑](#footnote-ref-19)
20. Trisorio Liuzzi, *op. ult. cit.,* ritiene che ci sia una ragione storica a giustificare questa interpretazione dell’art. 337, comma 2: esso non farebbe che riprodurre i precedenti artt. 504 e 515 del codice di procedura civile del 1865, i quali prevedevano la sospensione discrezionale, quando nel corso del processo veniva invocata l’autorità di una sentenza impugnata per revocazione o per opposizione di terzo, ovvero due impugnazioni straordinarie. Nel passaggio al nuovo codice queste due norme sarebbero state fuse in un’unica disposizione, l’art. 337, comma. Menchini, *op. cit.,* prova a riconoscere alla sospensione necessaria anche un ulteriore spazio di applicazione: a suo parere potrebbe operare anche in presenza di figure di pregiudizialità “ordinaria”, quando non possa essere disposta la sospensione necessaria. In tali casi il giudice conoscerebbe della questione *incidenter tantum,* tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se in un altro giudizio si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale. Se, poi, quest’ultimo provvedimento dovesse essere impugnato al giudice della causa pregiudicata, ai sensi dell’art. 337, cpv., rimarrebbero due alternative: decidere in base all’autorità di tale sentenza ovvero sospendere la causa. Su questo ulteriore ampiamento della sospensione discrezionale v., oltre alla dottrina citata in nota 19: Attardi, *Ancora sulla portata dell’art. 337, capov., c.p.c.,* in *Giur. it.,* 1986, I, 1, 1237 e segg. [↑](#footnote-ref-20)
21. Trisorio Liuzi, *op. ult. cit.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Così già Cass., 19 giugno 2012, n. 10027, *cit.*  [↑](#footnote-ref-22)
23. Cass., 24 febbraio 1975, n. 678, in *Riv. dir. proc.,* 1975, 465, con nota di Cerino Canova, *L’effetto espansivo della cassazione o della riforma sulle pronunce in altri processi (art. 336, cpv, c.p.c.).* [↑](#footnote-ref-23)
24. Cerino Canova, *L’effetto espansivo, cit.,* 472 ss. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sul punto si veda anche Satta, *Commentario al codice di procedura civile,* Milano, II, 2, 27. [↑](#footnote-ref-25)
26. Cass., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Giust. civ. Mass.,* 2005, I, 1168. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cass., 24 febbraio 1990, n. 1409, in *Giust. civ. Mass.,* 1990, 2; Id., 9 giugno 1990, n. 5633, *ibid.* Con specifico riferimento alla sentenza non definitiva di condanna generica si veda: Cass., 25 gennaio, n. 451., *ibid.,* 1; Id., 29 aprile 1997, n. 3724, *ivi,* 1997, 658. [↑](#footnote-ref-27)
28. Cass., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, *cit.* [↑](#footnote-ref-28)
29. D’Alessandro, *Riflessioni sull’art. 336, 2 comma c.p.c. (a margine di un recente disegno di legge delega per la riforma del processo),* in *Giusto proc. civ.,* 2016, 77 e segg., applica il meccanismo di cui all’art. 336, cpv. tanto ai casi di pregiudizialità logica che tecnica, partendo dall’impostazione giurisprudenziale che vuole la sospensione necessaria obbligatoria solo fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. L’autrice escogita uno stratagemma per porre rimedio all’eventuale inconveniente della riforma della sentenza pregiudicante, con conseguente caducazione della sentenza dipendente, seguita poi dalla nuova riforma della prima pronuncia. L’autrice ipotizza che l’eventuale reviviscenza dell’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado riformata, a seguito della cassazione della sentenza d’appello, possa comportare il ritorno in vita del provvedimento dipendente, su quell’accertamento basato. Alla fine l’autrice pone qualche in dubbio che l’applicazione dell’art. 336, cpv. alle ipotesi di pregiudizialità tecnica, con tutto l’andirivieni che comporterebbe, sia veramente utile, piuttosto che protrarre la sospensione necessaria fino al passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante. [↑](#footnote-ref-29)
30. V. D’Alessandro, *op. ult. cit.* [↑](#footnote-ref-30)